



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTA la nota MIUR prot.n.15457 del 20.5.2015, confermata dalla nota prot.n.19621 del 6.7.2015, la quale prevede che i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli devono essere inseriti nelle GAE con riserva, prevedendo l'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie stesse solo per i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito la controversia;

VISTO il proprio decreto n. 6139 del 7/12/2016, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria per l'a.s. 2016/17 in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

VISTA l'Ordinanza cautelare n.7805, pubblicata il 7/12/2016 (Reg.Ric. n.10179/2016), del **TAR Lazio** che accoglie l'istanza dei ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s.2001/02, ordina l'inserimento con riserva nelle GAE e fissa la trattazione di merito del ricorso al 12.12.2017;

CONSIDERATO che tra i predetti ricorrenti, risultano inseriti per la provincia di Teramo:

DEL SORDO	MARIA
DI MONTE	ANTONELLA
PERRONE	BARBARA LUIGIA
PIERANDOZZI	CAROLINA
SILVESTRI	CATIA

VISTE le domande presentate in forma cartacea dalle predette docenti;

CONSIDERATO che sulla base della motivazione della citata ordinanza e della giurisprudenza consolidata appare opportuno disporre l'inclusione con riserva dei ricorrenti nelle GAE infanzia e/o primaria, salvaguardando, comunque, il diritto degli stessi alla stipula di eventuali contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato, fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito;

RITENUTO di dover dare esecuzione al sopracitato provvedimento cautelare emesso dal TAR Lazio nelle more della definizione del giudizio di merito;

DISPONE

per quanto in premessa esposto, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con Ordinanza n.7805/2016, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, *l'inserimento con riserva* dei docenti di seguito indicati nella III fascia delle GAE – scuola dell'infanzia e/o primaria - ad ogni effetto, *compresa l'eventuale stipula di contratto, a tempo determinato o indeterminato, fermo l'effetto*

risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito:

- Del Sordo Maria (TE 4.11.1967)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	246/1	11		3			14
AAAA	260/1	11	2	3			16

- Di Monte Antonella (TE 10.11.1965)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	168/1	11	2	3			16
AAAA	260/2	11	2	3			16

- Perrone Barbara Luigia (LE 21.6.1982)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	284/1	12				J	12
Sostegno EE	17/1	12				J	12
AAAA	391/1	12					12

- Pierandozzi Carolina (TE 1.1.1967)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	344/1	11					11
AAAA	473/1	11					11

- Silvestri Catia (AP 25.4.1965)

Graduatoria	Posto n.	Punt. Abil.	Punt.serv.	Punt.Titoli	Pref.	Specializzazione	Punt. Totale
EEEE	27/1	12	18	6			36
Elenco Lingua Inglese	13/1	12	18	6	Q R 1		36
AAAA	266/1	12		3			18

Gli effetti del seguente dispositivo sono condizionati all'esito del giudizio di merito e di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all'esito degli stessi.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto risultano inseriti i predetti docenti, vorranno trasferire le posizioni degli stessi dalla II alla I fascia, assegnando loro il punteggio sopraindicato.

Gli eventuali contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la seguente clausola di salvaguardia: *“Il presente contratto è subordinato all'esito del ricorso. In caso di sentenza sfavorevole all'interessato verrà disposto il depennamento del candidato dalle GAE con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.”*

Avverso il presente provvedimento, atto di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle modifiche necessarie.

IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci

Al personale docente interessato per il tramite dell'avv. Giuliano Giannini
avvocatogiannini@alice.it

Ai Dirigenti Scolastici **TERAMO**
All'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio III **L'AQUILA**
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica **LORO SEDI**
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola **LORO SEDI**
All'Albo (Sito web) **SEDE**